

PROTEZIONE COMMERCIO

L'ASSICURAZIONE
PER IL TUO LAVORO



Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

PROTEZIONE COMMERCIO

LIBRETTO

*Normativa generale
Norme in caso di danno*

mod. PCL01 Ediz. 02/2009

Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02582111 - Fax 0258211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . www.navale.it



Gentile Cliente,
grazie per aver scelto la nostra Compagnia, dandoci fiducia per un servizio che richiede competenza e professionalità.

La polizza *NAVALE - Protezione Commercio* è un prodotto che comprende 8 Sezioni atte ad assicurare altrettante aree di rischio:

- Incendio Danni Diretti
- Furto
- Cristalli
- Responsabilità civile generale
- Elettronica
- Trasporti
- Assistenza
- Tutela Giudiziaria

Le definizioni e le condizioni del presente *Libretto* mod. PCL01, insieme con quelle specifiche contenute nei 6 *Allegati di Sezione*, regolamentano la prestazione di tutte le garanzie, ma ai fini dell'operatività del contratto è in vigore solo la normativa relativa alle garanzie il cui effettivo rilascio risulti dalla *Scheda* mod. PCS01 e dai relativi *Prospetti* che dettagliano coperture e premi.

La Sezione Assistenza è sempre e comunque operante.

Per facilitare la ricerca delle parti che interessano forniamo una guida alla consultazione del presente *Libretto*, degli *Allegati di Sezione*, della *Scheda* e dei *Prospetti*, tenendo presente che tali documenti formano parte integrante ed inscindibile della Polizza in questione.

a. Il *Libretto* e gli *Allegati di Sezione*

Consigliamo anzitutto di porre molta attenzione alle definizioni, sia quelle generali che quelle specifiche inserite nei singoli *Allegati di Sezione*, in quanto integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale e sono la chiave per comprendere esattamente la portata delle coperture.

Fatta questa precisazione, evidenziamo che:

- il *Libretto* disciplina il rapporto contrattuale generico tra Cliente e Compagnia e contiene:
 - le Condizioni Generali di Assicurazione, sempre operanti indipendentemente dal tipo e dal numero delle garanzie attivate;
 - la normativa a cui le Parti si dovranno attenere in caso di danno
- gli *Allegati di Sezione* regolano invece le relative coperture indicate nella *Scheda* e nei corrispondenti *Prospetti*.

b. La *Scheda* ed i *Prospetti*

La *Scheda* contiene i dati necessari ad individuare il Contraente ed il tipo di rischio assicurato, evidenzia le Sezioni di copertura attivate, indica i premi complessivamente dovuti alla firma e per le rate future.

Riporta inoltre le dichiarazioni del Contraente a cui deve essere rivolta la massima attenzione poiché è in base ad esse che viene prestata l'assicurazione e calcolato il premio.

La *Scheda* è integrata per ogni Sezione dal relativo *Prospetto*, nel quale vengono descritte analiticamente le coperture acquistate, le somme assicurate per ciascuna di esse (al lordo di franchigie, scoperti, massimi risarcimenti), i premi corrispondenti ad ogni singola garanzia.

Per ogni esigenza o chiarimento, comunque, potrà sempre contare sulla professionalità e disponibilità del suo assicuratore di fiducia che le ha proposto questo prodotto.

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (diversi dall'Assicurazione obbligatoria R.C.Auto)

(In conformità all'art. 123 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e alla circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97 e n. 518/D del 21.11.03)

Gentile Cliente,

desideriamo fornirLe, con la presente Nota, alcune informazioni prima della conclusione del contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA

La Compagnia Navale Assicurazioni è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Navale Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con R.D.L. del 29/4/1923 n° 996

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Compagnia propone di applicare la legge italiana al contratto che verrà stipulato.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Unità Reclami

Via Farini, 17

00185 ROMA

Telefax 06 48904736

e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Relativamente ai contratti Credito e Cauzioni, si raccomanda al Cliente di porre attenzione al decorso dei termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo.

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(2).

In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(5).

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. (www.navale.it) con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - (MI), UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito www.navale.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato - e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo Unipol.
- 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.e. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.e. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'Informativa oppure consultando il sito internet www.navale.it.
- 6) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4 comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
 - 7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
 - 8) i diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
 - 9) L'elenco completo dei responsabili del trattamento può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente anche consultando il sito internet www.navale.it.
 - 10) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in Informativa o consultando il sito internet www.navale.it.

	Pag.
Definizioni generali	8
Condizioni generali di assicurazione	9
Norme in caso di danno	
1. Norme generali (escluse Sezioni: 4 - RC GENERALE, 6 - TRASPORTI, 7 - ASSISTENZA, 8 - TUTELA GIUDIZIARIA)	11
2. Sezione 2 - FURTO	14
3. Sezione 3 - CRISTALLI	14
4. Sezione 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE	14
5. Sezione 5 - ELETTRONICA	15
6. Sezione 6 - TRASPORTI	15
7. Sezione 7 - ASSISTENZA	16
8. Sezione 8 - TUTELA GIUDIZIARIA	17

DEFINIZIONI GENERALI

(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno. Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)

Affine	Parente del coniuge.
Assicurato	La persona o le persone il cui interesse è protetto dall' assicurazione .
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata. È individuata e regolamentata dalla Scheda , dai Prospetti , dal presente Libretto e da eventuali allegati e/o appendici.
Copertura	Sinonimo di assicurazione .
Contraente	Il soggetto che stipula l' assicurazione .
Danno	Le conseguenze economiche dell' evento per tutelarsi dalle quali si è stipulato il contratto assicurativo.
Esercizio commerciale	Attività economica organizzata per la vendita al dettaglio e/o all'ingrosso o il deposito commerciale di merci o prodotti, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa.
Evento	L'avvenimento che procura il danno per cui è prestata la copertura assicurativa.
Famigliari	Il coniuge o il convivente. Qualora conviventi anche: ascendenti, discendenti, collaterali, adottivi, affiliati, affini .
Fatturato	Volume delle vendite che un'impresa realizza in un determinato periodo ovvero ciò che un'impresa ha venduto nell'arco temporale preso in considerazione e l'importo che ne ha ricavato.
Franchigia	L'importo del danno , espresso in cifra fissa, che rimane sempre a carico dell' Assicurato per ogni evento . Il danno viene quindi liquidato solo se supera l'importo della franchigia ed esclusivamente per la parte eccedente la stessa.
Indennizzo	La somma che viene corrisposta da Navale a fronte del danno .
Intermediario	Persona fisica o giuridica che presenta o propone prodotti assicurativi o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, conclude contratti o collabora alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati.
Navale	Navale Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia
Partita	L'insieme di una predeterminata categoria di beni per cui nel Prospetto va indicata la somma da assicurare.
Polizza	L'insieme dei documenti che contribuiscono a formare il contratto assicurativo e che provano e regolamentano il diritto all' assicurazione .
Premio	La somma che il Contraente deve corrispondere a Navale per l' assicurazione .
Prospetto	È lo stampato che evidenzia in dettaglio, per una o più Sezioni, le coperture acquistate, le somme assicurate per ciascuna di esse, i premi corrispondenti ad ogni singola garanzia.
Rischio	La probabilità che si verifichi l' evento contro le cui conseguenze si stipula l' assicurazione .
Scheda	Il documento riassuntivo delle coperture acquistate, che contiene anche: - i dati atti ad individuare il Contraente e l'oggetto dell' assicurazione - il premio netto totale annuo da corrispondere per ogni singola Sezione - il premio lordo complessivo da corrispondere per la polizza - le dichiarazioni del Contraente È il documento che, insieme ai Prospetti , prova il diritto dell' Assicurato alla prestazione assicurativa e che, con il Libretto, gli Allegati di Sezione ed eventuali appendici, forma parte integrante ed inscindibile del contratto.
Scoperto	Percentuale del danno che rimane sempre a carico dell' Assicurato per ogni evento . Si calcola l'importo che andrebbe liquidato per il danno in assenza dello scoperto e da esso si detrae una percentuale pari a quella indicata per lo scoperto stesso.

1. Il contratto di assicurazione

.1 - DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL CONTRATTO

L'assicurazione è prestata sulla base dei dati risultanti dalla Scheda e dai Prospetti ed è regolamentata dalla normativa contenuta nella Scheda stessa, dal presente Libretto, dagli Allegati delle Sezioni attivate e da eventuali appendici.

.2 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

.3 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o Navale sono tenuti devono essere fatte per iscritto e, quando richieste, con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

.4 - INDICIZZAZIONE *(Non operante se nella Scheda è stata espressamente esclusa)*

Il contratto, fatta eccezione per la Sezione ASSISTENZA, è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le norme che seguono.

Somme assicurate, limiti di indennizzo in cifra fissa, massimali e premio sono collegati all' "Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale" pubblicati dall'ISTAT (Istituto Centrale di Statistica di Roma), in conformità a quanto qui riportato:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto
- alla scadenza di ciascuna annualità di premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello della scadenza.

Se si verifica una variazione in più od in meno, somme assicurate, limiti di indennizzo in cifra fissa, massimali e premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base ai nuovi indici di riferimento.

Ad ogni scadenza annuale sarà in facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento della polizza, restando somme assicurate, limiti di indennizzo in cifra fissa, massimali e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Tale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza annua.

In caso di eventuale ritardo od interruzione della pubblicazione degli indici, Navale proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l'adeguamento, il contratto si intende rinnovato alle condizioni precedenti.

.5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Navale.

2. La copertura assicurativa

- **Tacita proroga**
- **Recesso in caso di danno**

.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

.2 - PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO

Il premio o le rate di premio successive alla prima devono essere pagati entro 15 giorni dalla scadenza, altrimenti l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Navale all'incasso dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati presso il domicilio di Navale stessa o all'intermediario che gestisce la polizza.

.3 - SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE E TACITA PROROGA

La scadenza dell'assicurazione è quella indicata nella Scheda ma, se il contratto ha una durata non inferiore ad un anno, si proroga tacitamente per un altro anno e così successivamente, salvo disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza.

Fa eccezione alla tacita proroga la copertura prestata con la Sezione 8 - Tutela Giudiziaria. Anche se la polizza è stipulata per una durata poliennale, è infatti facoltà delle Parti contraenti di recedere da tale copertura alla scadenza di ogni annualità assicurativa dandone disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, fermo restando che il contratto rimane in vigore per le garanzie prestate con le altre Sezioni.

La disdetta deve essere fatta pervenire con lettera raccomandata od altro mezzo certo.

.4 - DEROGA ALLA TACITA PROROGA

Se nella Scheda è barrata la specifica casella, l'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

.5 - RESCINDIBILITÀ ANNUALE

Se nella Scheda è barrata la specifica casella, è in facoltà di Navale e del Contraente di re-

CONDIZIONI GENERALI

scindere il contratto di durata pluriennale al termine di ogni annualità, dandone comunicazione all'altra Parte entro 30 giorni dalla scadenza.

.6 - RECESSO AUTOMATICO IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Qualora l'attività assicurata venga a cessare, qualunque ne sia il motivo, ed il Contraente ne dia notizia documentata a Navale, il presente contratto si intenderà risolto automaticamente alla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione.

.7 - RECESSO IN CASO DI DANNO

Dopo ogni denuncia di danno indennizzabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Navale può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte.

Il recesso ha effetto dalla data indicata nella comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte di Navale ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

Qualora la disdetta venga notificata da Navale, la stessa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del danno non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

3. Altre assicurazioni

Il Contraente è tenuto a dichiarare a Navale l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di coperture assicurative per gli stessi beni e/o per gli stessi rischi prestati con la presente polizza.

4. Sul rischio in genere

.1 - DICHIARAZIONI SUL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod.Civ.).

.2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione a Navale di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Navale possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

.3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Navale è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

.4 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Navale ha il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Navale.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nell'ambito del presente contratto valgono le norme di Legge.

1. Norme generali

Escluse Sezioni:

4-R.C. GENERALE

6-TRASPORTI

7-ASSISTENZA

8-TUTELA GIUDIZIARIA

.1 COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO

a. Contenimento del danno, comunicazioni e adempimenti

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
In caso di furto, inoltre, adoperarsi per recuperare le cose rubate e per conservare e custodire quelle rimaste, anche se danneggiate;
- entro 3 giorni dalla data dell'evento, o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, comunicare per iscritto all'Intermediario che gestisce la polizza o alla Direzione di Navale la data, l'ora ed il luogo dell'evento stesso; la causa presumibile che lo ha determinato; le sue conseguenze immediatamente note nonché la modalità di accadimento;
- In caso di danno grave, far precedere quanto sopra da comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo certo celere.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- sempre in caso di furto e comunque ogni volta si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia dell'accaduto alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Intermediario o alla Direzione di Navale con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate e/o distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione di Navale e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- in caso di distruzione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Le relative spese saranno a carico di Navale.

b. Prova del danno e conservazione delle sue tracce

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del danno sino all'accertamento ed alla quantificazione del danno stesso da parte di Navale, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna.

Subito dopo la comunicazione del danno, e anche prima dell'intervento del perito incaricato da Navale, è possibile però effettuare le operazioni strettamente necessarie per la continuazione dell'attività.

Se il perito di Navale non interviene entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, il Contraente o l'Assicurato potrà effettuare ulteriori interventi per la ripresa della normale attività.

L'Assicurato o il Contraente deve, comunque, dare la dimostrazione del danno e della sua effettiva consistenza e, pertanto, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

c. Assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora si verifichi un evento dannoso, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri e gli estremi identificativi dei diversi contratti stipulati.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'entità del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.

d. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui dell'evento o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

.2 CRITERI DI STIMA E DETERMINAZIONE DEL DANNO

a. Assicurazioni a Valore Intero

Per le assicurazioni prestate nella forma a Valore Intero, la somma assicurata per ciascuna partita deve coincidere con il valore globale dei beni con essa assicurati, calcolato secondo i criteri di valutazione (*Valore a nuovo* e *Costo di rimpiazzo* oppure *Valore commerciale*) indicati nel Prospetto specifico di ogni Sezione.

Non è ammessa compensazione tra somme assicurate per partite differenti.

b. Assicurazioni a Primo rischio assoluto

Per le assicurazioni prestate nella forma a *Primo rischio assoluto*, Navale risponde dei

danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza calcolo del valore globale dei beni assicurati e senza applicazione di proporzionale.

c. Criteri per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato nei modi seguenti:

- se la garanzia è prestata secondo il criterio *Valore a nuovo* o *Costo di rimpiazzo*, l'ammontare del danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o riparare i beni perduti o danneggiati detratto il valore dei residui ovvero alla spesa per sostituirli con altri nuovi uguali od equivalenti per qualità, caratteristiche e prestazioni.

Per ciascun bene danneggiato non saranno riconosciuti costi di riparazione, ripristino o restauro superiori al costo di sostituzione o ricostruzione del bene stesso;

- se la garanzia è prestata secondo il criterio *Valore commerciale*, l'ammontare del danno è determinato detraendo dal *Valore a nuovo* o dal *Costo di rimpiazzo* del bene come sopra specificato, un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e conservazione del bene stesso.

Per le *Merci*, in particolare, si stima il loro valore al momento dell'evento dannoso in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, meno il valore del residuo e delle merci illese.

Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento dell'evento e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

d. Deroga alla proporzionale

Per le coperture prestate nella forma a Valore Intero, se operante la clausola di indicizzazione (art.1.4 delle Condizioni Generali), l'articolo 1907 del Cod.Civ. (assicurazione parziale) sarà applicato soltanto quando il valore dei beni della partita colpita, al momento dell'evento dannoso, superi di oltre il 20% la somma assicurata.

In tal caso Navale risponderà del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore stimato.

Se la clausola di indicizzazione non è operante, la deroga è limitata ad una percentuale del 10%.

e. Assicurazione secondo i criteri Valore a nuovo o Costo di rimpiazzo

Per le assicurazioni prestate secondo il criterio *Valore a nuovo* (per il fabbricato) o *Costo di rimpiazzo* (per macchinari, attrezzature ed arredamento), il pagamento della differenza tra il danno stimato con tali criteri ed il criterio *Valore commerciale* sarà effettuato da Navale entro 30 giorni dall'avvenuta ricostruzione, rimpiazzo o riparazione del bene.

Ricostruzione, rimpiazzo o riparazione devono essere effettuati - salvo comprovati casi di forza maggiore - entro 18 mesi dall'evento che ha provocato il danno.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio di spesa o di rischio per Navale.

In nessun caso, comunque, potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore commerciale del bene al momento del danno.

f. Cose particolari

Per le *Cose particolari* l'indennizzo è limitato alle spese effettivamente sostenute (per riparazione, ripristino e/o rimpiazzo dei beni danneggiati) entro i dodici mesi successivi all'evento che ha provocato il danno.

g. Raccolte e collezioni

Se una raccolta o collezione viene distrutta o danneggiata parzialmente, l'indennizzo è riconosciuto solo con riguardo al valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

h. Titoli di credito

Per quanto riguarda i *titoli di credito* rimane stabilito che:

- Navale, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Navale l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è determinato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

i. Compiti di Navale in caso di danno

In caso di danno sarà compito di Navale

verificare:

- la causa, la natura e le modalità dell'evento;
- l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento dell'evento esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti al punto 1 del presente articolo nonché agli eventuali particolari obblighi previsti dalle norme relative alla specifica Sezione interessata dal danno;

determinare:

- il valore che i beni di ciascuna partita avevano al momento dell'evento, se la copertura è prestata nella forma a *Valore intero*. Tale valore sarà stimato in base al disposto dei punti 2a e 2c (Assicurazione a Valore Intero e Criteri per la valutazione del danno) del presente art. 1;
- l'ammontare del danno con i criteri stabiliti dalla polizza;
- l'importo delle spese di carattere fisso ed insopprimibile sostenute nel periodo di inattività e previste dalla garanzia *Danni da interruzione dell'attività* ("Forma a diaria" o "Forma a percentuale", nella Sezione 1 - INCENDIO DANNI DIRETTI) qualora sia stata attivata tale copertura.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita nell'ambito della Sezione assicurata.

l. Accordo sulla valutazione del danno

L'operatività della copertura assicurativa, l'indennizzabilità del danno ed il relativo ammontare da liquidare sono concordati direttamente dalle Parti.

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e/o l'esecuzione della copertura prestata dalla Sezione interessata dal danno, fermo il diritto delle Parti di adire agli organi di ordinaria giurisdizione, l'Assicurato e Navale potranno - previo consenso scritto di entrambe le Parti di accettare il risultato dell'arbitrato - devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale.

L'arbitro sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale ove risiede l'Assicurato.

Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro, salvo che il verdetto sia stato favorevole all'Assicurato, nel qual caso Navale si accollerà anche la quota parte di spese dell'Assicurato stesso.

Relativamente alle Sezioni in cui sia prevista la garanzia *Onorari del Perito*, l'Assicurato sarà tenuto indenne dalle spese arbitrali sino all'ammontare dell'importo indicato per tale garanzia.

.3 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO

a. Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo, Navale paga quanto dovuto, dopo aver verificato che:

- il Contraente o l'Assicurato sia in grado di sottoscrivere la quietanza per il pagamento;
- non sia stato notificato a Navale un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- il Contraente o l'Assicurato abbia prodotto il certificato di chiusura dell'istruttoria qualora eccezionalmente richiesto da Navale.

b. Anticipo dell'indennizzo

A richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate da Navale, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno a condizione che:

- l'Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti al punto 1 del presente articolo;
- non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della somma assicurata;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);
- siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.

L'acconto non potrà comunque superare il limite indicato per la specifica Sezione interessata, qualunque sia l'entità del danno stimato e sarà determinato secondo il criterio *Valore a nuovo* o *Costo di rimpiazzo*, ove previsto, limitatamente alle cose già riparate, rimpiazzate o sostituite al momento della richiesta dell'anticipo.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.

NORME IN CASO DI DANNO

2. Sezione 2 - FURTO

Fermo il disposto dell'art. 1 (*Norme generali*), per questa Sezione valgono le seguenti ulteriori disposizioni.

.1 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione all'intermediario o a Navale appena ne ha notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Navale se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle cose rubate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e Navale.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando a Navale l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha diritto di abbandonare a Navale le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso dell'evento dannoso anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.

.2 MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELL'INDENNIZZO

a. Coesistenza di più scoperti e/o più franchigie

In concomitanza di due o più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%.

Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

In caso di coesistenza di più franchigie, si applicherà una sola franchigia di importo pari a quella più elevata.

b. Anticipo dell'indennizzo

L'acconto non potrà comunque superare € 50.000,00.

3. Sezione 3 - CRISTALLI

Fermo il disposto dell'art. 1 (*Norme generali*), per questa Sezione valgono le seguenti ulteriori disposizioni.

.1 - CRITERI DI STIMA E DETERMINAZIONE DEL DANNO

a. Valutazione del danno

L'ammontare del danno è pari alla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i cristalli perduti o danneggiati detratto il valore dei residui ovvero alla spesa per sostituirli con altri nuovi uguali od equivalenti per qualità, caratteristiche e prestazioni.

Per ciascun bene danneggiato non saranno riconosciuti costi di riparazione, ripristino o restauro superiori al costo di sostituzione o ricostruzione del bene stesso.

4. Sezione 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

.1 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- comunicare per iscritto all'Intermediario che gestisce la polizza, o alla Direzione di Navale: data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni dell'evento;
- in caso di danno grave, far precedere quanto sopra da comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo certo celere.
- relativamente all'evento che ha provocato il danno, comunicare tempestivamente: notizie, domande od azioni avanzate dall'infortunato, danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Navale assume, sino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Navale le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite in proporzione del rispettivo interesse.

Navale non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

**5. Sezione
5 - ELETTRONICA**

Fermo il disposto dell'art. 1 (*Norme generali*), per questa Sezione valgono le seguenti ulteriori disposizioni.

.1 - CRITERI DI STIMA E DETERMINAZIONE DEL DANNO

a. Criteri per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato nei seguenti modi:

Danno suscettibile di riparazione

1. Si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento dannoso, necessarie per ripristinare la macchina o l'apparecchiatura danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento dell'evento dannoso stesso;
2. si stima il valore ricavabile, al momento dell'evento dannoso, dai residui delle parti sostituite;
3. l'indennizzo è pari all'importo stimato di cui al punto 1 diminuito dell'importo stimato di cui al punto 2, salvo che Navale si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite: in tal caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato di cui al punto 1.

Danno non suscettibile di riparazione

4. Si stima il costo di rimpiazzo al momento dell'evento dannoso della macchina od apparecchiatura danneggiata;
5. si stima il valore ricavabile dai residui;
6. l'indennizzo massimo è pari all'importo stimato di cui al punto 4 diminuito dell'importo stimato di cui al punto 5.

La stima di cui ai precedenti punti da 1 a 6 riguarda solo macchine ed apparecchiature in funzione ed è valida a condizione che:

- i danni si siano verificati entro 5 anni da quello di costruzione;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data dell'evento dannoso.

Se anche una sola delle condizioni precedenti non è soddisfatta, si applicano le norme che seguono.

7. si stima il valore della macchina o dell'apparecchiatura danneggiata al momento dell'evento dannoso, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
8. si stima il valore ricavabile dai residui;
9. l'indennizzo massimo è pari all'importo stimato di cui al punto 7 diminuito dell'importo stimato di cui al punto 8.

Navale ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino nello stato funzionale della macchina o dell'apparecchiatura danneggiata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo: le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti; le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro, per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

b. Compiti di Navale in caso di danno

In caso di danno, oltre a quanto già stabilito all'art. 1.2.i (*Norme generali - Criteri di stima e determinazione del danno - Compiti di Navale in caso di danno*), sarà compito di Navale determinare l'ammontare dei maggiori costi secondo quanto stabilito all'art. 4.6 delle Coperture facoltative di cui all'Allegato mod. PCA04 della presente Sezione.

**6. Sezione
6 - TRASPORTI**

.1 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO

a. Contenimento del danno, comunicazioni e adempimenti

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne immediato avviso a Navale, comunicando anche, appena ne vengano in possesso od a conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- salvaguardare il diritto di surrogazione di Navale verso i terzi responsabili;
- in caso di danno grave, far precedere quanto sopra da comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo certo celere.

Qualora sia richiamata nel Prospetto di questa Sezione la copertura facoltativa Merci affidate a vettori terzi, di cui allo specifico Allegato mod. PCA05, il Contraente o l'Assicurato deve:

- apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Navale per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno.

La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile.

Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Navale non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato o chi per esso deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
Navale ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere, a richiesta di Navale, che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Navale;
- fornire a Navale ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicheranno gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

b. Prova del danno e richiesta dell'indennizzo

L'Assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine l'Assicurato deve:

- consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno come sopra previsto al secondo alinea del precedente punto a ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze dell'evento;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con il vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci, nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

.2 - CRITERI DI STIMA E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza tra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito dell'evento dannoso.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso di Navale, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, Navale risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto i costi di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

7. Sezione 7 - ASSISTENZA

.1 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tramite:

- **telefono 800.087.510** numero verde solo dall'Italia
+39.02.5824.5145 dall'Italia e dall'estero
- **fax +39.02.583.842.34**
- **telegramma**
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso è necessario comunicare con precisione:

- 1. Il tipo di assistenza di cui si necessita**
- 2. Nome e cognome**
- 3. Numero di polizza preceduto dalla sigla "NPMI"**
- 4. Indirizzo del luogo in cui ci si trova**
- 5. Il recapito telefonico, dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.**

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente

- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

8. Sezione 8 - TUTELA GIUDIZIARIA

.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

a. Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 5 giorni dal ricevimento deve darne comunicazione per iscritto all'Intermediario che gestisce la polizza od alla Direzione di Navale, fornendo, contemporaneamente, anche:

- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o co-interessati;
- il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.

b. Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale - fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione - prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare di Navale.

A tale scopo il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne comunicazione per iscritto all'Intermediario che gestisce la polizza od alla Direzione di Navale;
- fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

Navale si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 giorni dalla data della comunicazione, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza.

Navale può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Navale, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Nel caso in cui Navale, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

c. L'Assicurato autorizza Navale ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.

d. L'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con Navale o di instaurazione di un procedimento giudiziario.

Il diritto si estende alla scelta del perito.

.2 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Navale liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito nel Prospetto di questa Sezione, anche anticipando gli importi in corso di causa.

Spetta a Navale quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, Navale terrà indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

.3 - ARBITRATO IRRITUALE

Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti, potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale.

L'arbitro sarà nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circonscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro.

Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

